

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 7 del 13 dicembre 2021

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse "Fondo Comuni confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - approvazione delle modalità di utilizzo delle risorse per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale presso la Provincia autonoma di Trento, di cui al nuovo articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1).

Presenti:

- On. Dario BOND, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Massimo SERTORI, Assessore per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 13 dicembre 2021 ed in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 13 dicembre 2021)
- dott.ssa Daniela DE CARLI, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 13 dicembre 2021 ed in videoconferenza)
- Alessandro PEDRINI, Consigliere per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto (in videoconferenza):

- Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
- Claudio SARTORI, in qualità di Sindaco del Comune di Valdastico (VI)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l'articolo 1,

- comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
 - per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
 - tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
 - con la deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Paritetico, nonché della Segreteria tecnica (paritetica), poi modificato e integrato con le deliberazioni n. 5 del 30 novembre 2017 e n. 14 del 2 dicembre 2019;
 - con deliberazione n. 4 del 1 ottobre 2021, lo stesso Regolamento è stato approvato in un nuovo testo redatto in conformità dell'Intesa da ultimo modificata in data 11 giugno 2020;

Considerato che:

- l'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa vigente prevede che le *“risorse annuali, pari a complessivi 80 milioni di euro, implementate da eventuali somme non utilizzate nelle precedenti annualità sono destinate”* fino ad un massimo del 1%, pari ad Euro 800.000,00, per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale, così declinato, secondo la definizione di cui al nuovo articolo 4, comma 1, dell'Intesa medesima, in sostituzione del precedente *“sportello dedicato”*, presso la Provincia autonoma di Trento e che le relative spese comprendono il costo del personale impiegato per gli uffici o di altro personale di cui la Segreteria tecnica e lo sportello centrale si avvalgono, nonché qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui all'Intesa;
- nei testi previgenti dell'Intesa disciplinante il Fondo Comuni confinanti, analoga previsione di risorse era disposta da un'unica lettera e) dello stesso articolo 6 e in misura non superiore allo 0,5%, pari ad Euro 400.000,00, delle risorse finanziarie annuali;

Evidenziato che:

- con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Regolamento interno vigente a quella data, ora articolo 5, comma 8, del nuovo Regolamento, il Comitato paritetico ha delegato il Presidente allo svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali anche l'adozione di provvedimenti di autorizzazione di spese, mediante l'utilizzo delle predette risorse dell'importo iniziale di Euro 400.000,00, e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle stesse suddivisi come segue per tipologia di spesa:
 - in misura non superiore al 30% per spese ordinarie del personale;
 - in misura non superiore al 15% per spese relative a missioni e di funzionamento;
 - in misura non superiore al 55% per spese relative ad attività di supporto al Comitato ed alla Segreteria tecnica,ferma restando la possibilità di compensazioni nel limite del 20% di ciascuna voce;
- tali risorse sono state considerate con decorrenza dall'annualità 2014, come si evince dalla Tabella A, costituente parte integrante e sostanziale della successiva deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015, con cui il Comitato paritetico, in conseguenza delle spese previste in particolare per l'estensione delle funzioni dello sportello dedicato della Segreteria tecnica alle Province di Belluno e di Sondrio, ne ha disposto una prima modifica dei limiti massimi

- di utilizzo e, secondo quanto stabilito in particolare al punto 5) del dispositivo della medesima deliberazione, ne ha stabilito in generale una modalità di utilizzo effettivo, a copertura delle singole spese autorizzate, che prevede l'esaurimento progressivo delle somme disponibili, come ribadito anche con successive deliberazioni;
- con deliberazione n. 7 del 30 novembre 2017, tali risorse sono state inoltre implementate con le economie derivanti dal mancato utilizzo delle somme di Euro 79.748,84 e di Euro 400.000,00, destinate a finalità analoghe di spesa, a valere rispettivamente sulle precedenti annualità 2012 e 2013;
 - a seguito delle modifiche disposte, da ultimo, con la determinazione presidenziale n. 1 del 2 settembre 2019, concernente il rimborso di costi alla Provincia autonoma di Trento relativamente al personale impiegato per lo sportello dedicato della Segreteria tecnica con riferimento agli anni 2017 e 2018 per completamento, nonché all'anno 2019, i limiti massimi di utilizzo delle risorse annuali di Euro 400.000,00, di cui al previgente articolo 6, comma 1, lettera e), risultano determinati, fino all'annualità 2018, negli importi indicati nella Tabella 1, costituente parte integrante e sostanziale della medesima determinazione, ove ne sono evidenziati anche gli importi di utilizzo progressivo con riferimento a tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa adottati fino a quel momento;
 - l'unico ulteriore utilizzo di tali risorse è stato da ultimo disposto con la determinazione presidenziale n. 5 del 10 dicembre 2019, dalla quale si evince un importo finale di somme ancora disponibili di Euro 420.885,20, di cui Euro 15.635,63, Euro 104.312,42, Euro 58.709,56 ed Euro 242.227,59 a valere rispettivamente sulle economie delle annualità 2012 e 2013, nonché sulle annualità 2017 e 2018;

Rilevato che:

- con deliberazioni n. 6 e n. 7 del 22 luglio 2020, il Comitato paritetico, in attuazione del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, ed ai sensi, fra l'altro, dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della stessa, ha definito la ripartizione annuale delle risorse finanziarie previste complessivamente dall'articolo 6, ivi comprese quelle di cui al comma 1, lettera e), punto 1), con decorrenza dall'annualità 2019;
- con lettera prot.n. 697075 del 27 settembre 2021, integrata con comunicazione pec del 2 dicembre 2021, prot. PAT n. 875938, il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento ha prodotto, ai fini del rimborso, il rendiconto della spesa sostenuta nel corso dell'anno 2020 relativamente alla messa a disposizione di proprio personale, per una dotazione complessiva di dodici figure professionali, a favore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico, per le funzioni anche connesse allo sportello dedicato, ora sportello centrale, per l'importo complessivo di Euro 463.385,06, di cui Euro 459.268,99 per oneri stipendiali, Euro 936,60 per costi di missione ed Euro 3.179,47 per costi delle apparecchiature;
- la messa a disposizione di tale personale per gli uffici della Segreteria tecnica e dello sportello centrale, può ritenersi consolidata;
- l'imputazione delle spese correnti per il personale, secondo il criterio applicato attualmente per i bilanci pubblici, avviene nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, in quanto il relativo importo risulta dal trattamento economico fisso e continuativo del medesimo personale caratterizzato da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale per gli enti pubblici;
- la quantificazione nell'importo annuo di Euro 800.000,00 delle risorse, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), come modificato dalla nuova Intesa sottoscritta in data 11

giugno 2020, consente di ricomprenservi per intero l'importo di rimborso pari ad Euro 463.385,06, come sopra richiesto per l'anno 2020;

Ritenuto che:

- ai fini del rimborso dei costi del personale di cui la Segreteria tecnica e lo sportello centrale si avvalgono, debba essere assunto, d'ora in poi, il criterio di imputazione delle spese correnti, prevedendo che l'utilizzo a tal fine delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa vigente, venga disposto a valere sull'annualità di riferimento;
- tale disposizione debba essere applicata a decorrere dal 2020, quale ultimo periodo di riferimento della rendicontazione prodotta dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, con la suindicata lettera prot.n. 697075 del 27 settembre 2021, integrata con comunicazione pec del 2 dicembre 2021, prot. PAT n. 875938;
- data la correlazione dei rimborsi di costi per il personale ad una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale per gli enti pubblici, come sopra descritto, l'utilizzo per gli stessi delle risorse disponibili a decorrere dall'annualità 2021 possa essere inoltre disposto automaticamente per lo stesso anno ovvero con imputazione effettuata all'inizio dell'anno di riferimento di ciascuna della annualità successive, senza il ricorso ad ulteriori provvedimenti di autorizzazione di spesa anche presidenziali;
- tale automatismo sia da riferirsi anche al rimborso degli oneri relativi alle missioni spettante ai componenti del Comitato paritetico o agli altri partecipanti, nonché ai componenti della Segreteria tecnica, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno, tenuto conto che va considerata a tal fine la normativa generale vigente in materia, anche sotto il profilo dei correlati aspetti fiscali, e questo sia nel caso in cui il rimborso venga effettuato all'ente pubblico di appartenenza, che sosterrà la relativa spesa nei confronti degli interessati secondo i propri ordinamenti interni, sia direttamente a loro favore;
- il criterio di imputazione all'annualità di riferimento possa essere adottato anche per altre spese ricorrenti, quali quelle connesse alla manutenzione ordinaria sia del sito web del Fondo Comuni confinanti sia del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", ferma restando per dette spese l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- per questo, nonché in considerazione del nuovo ammontare di Euro 800.000,00 delle risorse disponibili, così riconosciuto con le suindicate deliberazioni del Comitato paritetico a decorrere dall'annualità 2019, sia necessario quindi definirne i nuovi limiti di utilizzo che, evidenziati nella Tabella A, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, rimangono riferiti alle medesime tipologie di spesa già individuate con la deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015 e fatta salva la possibilità di compensazioni nel limite del 20% di ciascuna voce di spesa;
- gli importi così definiti per l'annualità corrente del 2021 sono da riferirsi anche a ciascuna delle annualità successive;

Atteso altresì che:

- risulta opportuno stabilire che le somme ancora disponibili, in merito alle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della previgente Intesa, e pari all'importo complessivo di Euro 420.885,20, di cui Euro 15.635,63, Euro 104.312,42, Euro 58.709,56 ed Euro 242.227,59 a valere rispettivamente sulle economie delle annualità 2012 e 2013, nonché

sulle annualità 2017 e 2018, possano essere comunque utilizzate a fronte di altre spese, rispetto a quelle suindicate, ovvero riferite alla tipologia delle “Spese relative ad attività di supporto al Comitato ed alla Segreteria tecnica”, secondo la modalità di utilizzo che, stabilita con la deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015 e confermata dai successivi provvedimenti di spesa, ne prevede l'esaurimento progressivo;

- di apportare per questo ai relativi limiti di spesa le variazioni evidenziate nella Tabella B, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che tali somme potranno essere destinate anche alla copertura della spesa relativa alla realizzazione di un piano di comunicazione inerente l'attività del Fondo Comuni confinanti;
- è fatto rinvio per detti utilizzi all'adozione di specifici provvedimenti autorizzativi di spesa da parte del Presidente del Comitato paritetico, in virtù della delega allo stesso prevista dall'articolo 5, comma 8, del nuovo Regolamento interno;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che le risorse previste dall'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), della nuova Intesa, sottoscritta in data 11 giugno 2020, fino ad un massimo del 1%, pari ad Euro 800.000,00, del totale delle risorse previste per ciascuna annualità, e definite con decorrenza dall'annualità 2019, possano essere utilizzate per le spese di funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale ovvero degli organi del Fondo Comuni confinanti, entro i limiti massimi di importo stabiliti per le stesse tipologia di spesa già individuate con la deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, secondo le specificazioni riportate nella Tabella A, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 - è fatta salva la possibilità di compensazioni nel limite del 20% di ciascuna voce di spesa;
 - gli importi definiti per l'annualità corrente del 2021 sono da riferirsi anche a ciascuna delle annualità successive;
- 2) di riconoscere che il rimborso alla Provincia autonoma di Trento dei costi del personale messo a disposizione, nel corso dell'anno 2020, a favore della Segreteria tecnica del Comitato paritetico, per le funzioni anche connesse allo sportello centrale, in precedenza “sportello dedicato”, ammonta all'importo complessivo di Euro 463.385,06, di cui Euro 459.268,99 per oneri stipendiali, Euro 936,60 per costi di missione ed Euro 3.179,47 per costi delle apparecchiature, dovuti sulla base della spesa sostenuta relativamente alla messa a disposizione complessivamente di dodici figure professionali, e rendicontata con lettera prot.n. 697075 del 27 settembre 2021, integrata con comunicazione pec del 2 dicembre 2021, prot. PAT n. 875938, dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia medesima;
- 3) di disporre che, con decorrenza dal 2020, quale ultimo periodo di riferimento della rendicontazione di spesa di cui al punto precedente, il rimborso dei costi del personale di cui la

Segreteria tecnica e lo sportello centrale si avvalgono, sia effettuato, con il criterio di imputazione delle spese correnti, e quindi mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa vigente, a valere sull'annualità di riferimento;

- 4) di stabilire che, per i motivi esposti in premessa, sia per i rimborsi dei suddetti costi per il personale sia per il rimborso degli oneri relativi alle missioni spettante ai componenti del Comitato paritetico o agli altri partecipanti, nonché ai componenti della Segreteria tecnica, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno, l'utilizzo di dette risorse disponibili a decorrere dall'annualità 2021 viene inoltre disposto automaticamente per lo stesso anno ovvero con imputazione effettuata all'inizio dell'anno di riferimento di ciascuna della annualità successive, fino a concorrenza degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di spesa corrispondente e senza il ricorso ad ulteriori provvedimenti di autorizzazione di spesa anche presidenziali;
- 5) di dare atto che il criterio di imputazione all'annualità di riferimento può essere adottato anche per altre spese ricorrenti, quali quelle connesse alla manutenzione ordinaria sia del sito web del Fondo Comuni confinanti sia del software denominato "Sistema di gestione del Fondo Comuni Confinanti – SIEF", ferma restando per dette spese l'adozione in ogni caso dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- 6) di stabilire che le somme ancora disponibili, in merito alle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della previgente Intesa, e pari all'importo complessivo di Euro 420.885,20, di cui Euro 15.635,63, Euro 104.312,42, Euro 58.709,56 ed Euro 242.227,59 a valere rispettivamente sulle economie delle annualità 2012 e 2013, nonché sulle annualità 2017 e 2018, possano essere comunque utilizzate a fronte di altre spese riconducibili alla tipologia delle "Spese relative ad attività di supporto al Comitato ed alla Segreteria tecnica", secondo la modalità di utilizzo che, stabilita con la deliberazione n. 5 del 17 giugno 2015 e confermata dai successivi provvedimenti di spesa, ne prevede l'esaurimento progressivo e fermo restando per dette spese il rinvio all'adozione in ogni caso dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- 7) di approvare conseguentemente in merito ai limiti di utilizzo delle risorse di cui al precedente punto, così come da ultimo stabiliti con la determinazione presidenziale n. 1 del 2 settembre 2019, le variazioni evidenziate nella Tabella B, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che tali somme potranno essere destinate anche alla copertura della spesa relativa alla realizzazione di un piano di comunicazione inerente l'attività del Fondo Comuni confinanti;
- 8) di confermare quanto in particolare stabilito con la deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015 e compatibile con il presente provvedimento, relativamente alla delega al Presidente del Comitato paritetico allo svolgimento delle competenze e delle funzioni relative alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riferita all'adozione di provvedimenti di autorizzazione di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui sia all'articolo 6, comma 1, lettera e), dell'Intesa previgente, sia all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), della nuova Intesa, sottoscritta in data 11 giugno 2020.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - on. Dario Bond -